



Previdenza Semplice

Bollettino di informazioni previdenziali a cura di Salvatore Martorelli e Paolo Zani

Numero 60

Dicembre 2024

Legge di bilancio 2025

Disposizioni in materia previdenziale

Il Senato ha approvato, oggi (28 dicembre 2024), in via definitiva la legge di bilancio per l'anno 2025. Il numero della legge non è, ovviamente, ancora assegnato non essendo ancora pubblicata sulla G.U. Quella che vi offriamo è una primissima lettura del provvedimento con l'impegno di tornare al più presto al commento argomento per argomento; anche i commi potrebbero non coincidere con la versione definitiva.

Bonus dal 2025 per chi lavora dopo la maturazione dei requisiti per il diritto alla pensione anticipata	1
Limiti di età per la prosecuzione del servizio nella pubblica amministrazione	2
Opzione per la maggiorazione dell'aliquota contributiva chi è privo di contribuzione ante 2025	3
Requisiti per la fruizione della Naspi	4
Opzione donna	5
Proroga per il 2025 della pensione quota 103	5
Ape sociale: proroga	6
Incremento provvisorio pensioni minime	6
Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio	7
Accesso a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo per le donne con 4 o più figli	7
Esclusione temporanea della perequazione sulle pensioni dei residenti all'estero	7
Previdenza complementare e requisiti per la pensione contributiva	8
Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione a carico di artigiani e commercianti	9
Lavoratori rimpatriati e frontalieri: abrogato dal 2025 il diritto alla disoccupazione	10



Articolo 1 - 161. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 286 è sostituito dal seguente:
« 286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall'articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

Commento

La norma prevede un incentivo per la prosecuzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato.

Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti:

- in base alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo articolo 24, comma 2 ;
- in base all'anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall'età anagrafica (42 anni e 10 mesi e 41 anni e 10 mesi, rispettivamente per uomini e donne).

In base a tale disciplina, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito.

La decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento; fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell'esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al quale è esercitata dal lavoratore tale opportunità.

La norma, inoltre, esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà.

L'incentivo previsto corrisponde a quello finora previsto limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103; rispetto all'incentivo già previsto, oltre all'ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, viene introdotto il beneficio ulteriore dell'esclusione suddetta delle somme dalla base imponibile fiscale.



Articolo 1 comma 162. All'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: « , fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano fermi i limiti ordinamentali previsti dai rispettivi settori di appartenenza che dal 1° gennaio 2025 si intendono elevati, ove inferiori, al requisito anagrafico per il raggiungimento della pensione di vecchiaia di cui al successivo comma 6 del presente articolo ».163. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

Articolo 1 comma 164. Il comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

Articolo 1 comma 165. Le pubbliche amministrazioni di cui di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili, possono trattenere in servizio, previa disponibilità dell'interessato, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, il personale dipendente di cui ritengono necessario continuare ad avvalersi, ivi compreso quello di cui all'articolo 3 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, con esclusione del personale delle magistrature, degli avvocati e procuratori dello Stato e del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai fini della salvaguardia della specificità della funzione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative di cui al primo periodo e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.

Articolo 1 comma 166. Al comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « gli infermieri del Servizio sanitario nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « gli esercenti le professioni sanitarie disciplinate dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti del Servizio sanitario nazionale ».

Commento

La norma prevede, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni; viene di conseguenza meno l'obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell'attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.

La disposizione abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.

È inoltre prevista la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età; la possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente.



Articolo 1 comma 169. *Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all'articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del medesimo articolo 24. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell'importo totale versato.*

Articolo 1 comma 170. *Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 169, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 169.*

Commento

La norma prevede che:

- per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, la possibilità di incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali;
- che la quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo è corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero
- la non computabilità di tale quota del trattamento pensionistico derivante dall'incremento del montante contributivo ai fini della maturazione degli importi soglia necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia e anticipata, ai sensi della cosiddetta riforma Fornero.
- la deducibilità dei contributi versati ai sensi della richiamata maggiorazione di aliquota contributiva dal reddito complessivo per il cinquanta per cento dell'importo totale versato



Requisiti per la fruizione della Naspi

Articolo 1 comma 171. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

« c-bis) con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve le ipotesi di cui al comma 2 e di dimissioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei dodici mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione ».

Commento

Per effetto della norma è introdotto un nuovo requisito contributivo per usufruire dell'indennità di disoccupazione NASpi di cui devono essere in possesso i lavoratori nei casi di eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 gennaio 2025 e che nei dodici mesi precedenti hanno interrotto volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie o a seguito di risoluzione consensuale, ad esclusione delle ipotesi in cui l'indennità è già riconosciuta dalla normativa vigente per i casi di dimissioni nel periodo di maternità, per giusta causa o di risoluzione consensuale nell'ambito delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Si richiede ora che i lavoratori possano far valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie e a condizione che questo sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione

Abrogazione art.2 ter della Legge .114/74

Articolo 1 comma 172. L'articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è abrogato.

Commento

L'abrogazione dell'articolo 2 ter della [legge 114/74](#) comporta una significativa restrizione per i lavoratori autonomi che avevano optato o che avrebbero potuto optare per la riliquidazione della propria pensione nel regime generale dei lavoratori dipendenti.

In pratica, prima di questa modifica, i lavoratori autonomi in pensione potevano chiedere di ricalcolare la propria pensione secondo le regole del regime generale dei lavoratori dipendenti, spesso ottenendo un trattamento pensionistico più favorevole.

Dopo l'abrogazione di questa norma i lavoratori autonomi che hanno già liquidato la pensione presso una gestione speciale non potranno più chiedere di ricalcolarla nel regime generale



Opzione donna

Articolo 1 comma 173. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-bis, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;
b) al comma 3, le parole: « 28 febbraio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2025 ».

Commento

La norma interviene in materia di regime pensionistico Opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia (invalidità oltre il 74%, caregiver, lavoratrici licenziate o dipendenti da aziende in crisi).

E' posticipato al 28 febbraio 2025 il termine (attualmente previsto per il 28 febbraio 2024) entro cui il personale a tempo indeterminato del comparto scuola e AFAM può presentare domanda di cessazione dal servizio, con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico.

Proroga per il 2025 della pensione quota 103

Articolo 1 comma 174. All'articolo 14.1 del [decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024 e 2025 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 »;

3) al quarto periodo, le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024 e 2025 »;

b) al comma 5, le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024 e 2025 »;

c) al comma 6, lettera b), le parole: « nell'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2024 e 2025 »;

d) al comma 7, le parole: « 28 febbraio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 28 febbraio 2025 ».

Commento

La norma prevede l'estensione temporale della cosiddetta Quota 103. Si tratta di una possibilità alternativa rispetto alle altre ipotesi per le quali è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata.

Questa proroga concerne i soggetti che conseguono i requisiti inerenti alla quota 103 – costituiti dal possesso di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva di almeno 41 anni – nel corso dell'anno 2025.

Resta fermo che:

- la fattispecie di quota 103 concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, nonché, limitatamente alle forme gestite dall'INPS, i lavoratori autonomi e parasubordinati, con esclusione di alcune categorie di lavoratori pubblici (forze armate, polizia, carabinieri, ecc.);
- il trattamento in base alla quota 103 può essere richiesto anche negli anni successivi rispetto all'anno di maturazione dei relativi requisiti;
- per il trattamento liquidato in base alla quota 103 si applicano disposizioni specifiche sui criteri di calcolo (contributivo dal 2024), sui termini dilatori di decorrenza, sui limiti di cumulo con redditi da lavoro e sui termini per il riconoscimento dei trattamenti di fine servizio (comunque denominati) dei dipendenti pubblici (che accedano al pensionamento anticipato in base alla fattispecie in esame).



Ape sociale: proroga

Articolo 1 comma 175. Le disposizioni dei commi da 179 a 186 dell'articolo 1 della [legge 11 dicembre 2016, n. 232](#), si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179 al compimento dell'età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2025.

Omissis

Articolo 1 comma 176. Il beneficio di cui al comma 175 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Commento

La norma reca disposizioni in materia di Ape sociale. In particolare, il comma 3 prevede di applicare fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di APE sociale in favore dei soggetti che ne abbiano i requisiti.

Il predetto beneficio non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5 mila euro lordi annui.

In concreto la norma prevede l'applicazione sino al 31 dicembre 2025 delle disposizioni in materia di APE sociale di cui all'articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 del 2016 in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e 5 mesi in una delle condizioni previste dal comma 179 (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti).

Incremento transitorio delle pensioni minime

Articolo 1 comma 177. A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e 2023 e nelle more dell'avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, all'articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dicembre 2026 » e le parole: « e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l'anno 2026 »;

b) al secondo periodo, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

c) al quinto periodo, le parole: « per gli anni 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » e le parole: « e al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026 ».

Commento

La norma prevede, per i trattamenti pensionistici, in via aggiuntiva rispetto alla disciplina della perequazione automatica dei medesimi, un incremento transitorio – con riferimento esclusivo alle mensilità relative agli anni 2025 e 2026 – per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Tale incremento è pari a 2,2 punti percentuali per l'anno 2025 e a 1,3 punti percentuali per l'anno 2026; la seconda percentuale non si somma alla prima; l'incremento per l'anno 2026 si applica, dunque, sulla base di calcolo al netto del primo incremento, fermo restando il previo adeguamento della medesima base in virtù della perequazione automatica (la quale è applicata anch'essa sui valori al netto del precedente incremento transitorio).



Incremento delle maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio

Articolo 1 comma 178. Per l'anno 2025, l'importo mensile di cui all'alinea dell'articolo 38, comma 1, [della legge 28 dicembre 2001, n. 448](#), e l'importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.

Commento

La norma, limitatamente al 2025, incrementa di 8 euro mensili l'importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali. Conseguentemente, per il 2025, viene aumentato di 104 euro annui il limite reddituale massimo oltre il quale l'incremento in oggetto non è riconosciuto.

Accesso a pensione di vecchiaia nel sistema contributivo per le donne con 4 o più figli

Articolo 1 comma 179. All'articolo 1, comma 40, lettera c), della [legge 8 agosto 1995, n. 335](#), le parole: « nel limite massimo di dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli ».

Commento

La norma eleva il limite massimo della riduzione del requisito anagrafico per il trattamento pensionistico prevista, per le lavoratrici madri rientranti nel sistema contributivo integrale, in relazione ad ogni figlio.

Il limite viene elevato da dodici a sedici mesi, ferma restando la misura della riduzione per ciascun figlio, pari a quattro mesi; l'effetto della novella concerne, dunque, le lavoratrici con quattro o più figli.

Esclusione temporanea della perequazione sulle pensioni dei residenti all'estero

Articolo 1 comma 180. In via eccezionale, per l'anno 2025, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è riconosciuta ai pensionati residenti all'estero, per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori al trattamento minimo INPS, con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base della normativa vigente, la rivalutazione automatica è comunque attribuita fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Commento

Per i soggetti residenti all'estero è escluso il riconoscimento, per l'anno 2025, dell'incremento, a titolo di perequazione automatica, della misura complessiva dei trattamenti pensionistici individuali, limitatamente ai casi in cui tale misura complessiva sia superiore all'importo del trattamento minimo del regime generale INPS.



L'esclusione per tali soggetti è operata in via eccezionale (fermo restando l'effetto dell'esclusione, relativa all'anno 2025, anche sui ratei di trattamento corrisposti negli anni successivi al 2025).

Viene in ogni caso fatta salva l'attribuzione dell'incremento fino a concorrenza dell'importo minimo, come maggiorato in base al medesimo meccanismo di perequazione automatica.

Si ricorda comunque che, dal 2025, sarà ripristinata, sulle pensioni dei residenti in Italia, la disciplina ordinaria in materia di perequazione pensionistica, che si applicherà quindi nelle seguenti misure: 100% sino a 4 volte il TM; 90% se comprese tra 4 e 5 volte il TM; 75% superiore a 5 volte il TM.

Previdenza complementare e requisiti per la pensione contributiva

Articolo 1 comma 181. All'articolo 24 del [decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell'assicurato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare ».

Articolo 1 comma 182. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dal comma 181 del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo 24, comma 7-bis.

Articolo 1 comma 183. All'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo periodo è elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili di cui al presente comma, si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis, il requisito contributivo indicato al primo periodo è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita ai sensi del presente comma non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui ».

Articolo 1 comma 184. L'ente previdenziale provvede all'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, fornendo i relativi elementi al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con le modalità individuate dal decreto di cui al comma 182. Qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 181, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato di cui all'articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, emergano maggiori oneri rispetto a quelli previsti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si provvede, a fini compensativi, a stabilire un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base per il computo di cui al primo periodo del comma 7-bis dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 ai fini del conseguimento degli importi soglia di cui al comma 11 dello stesso articolo 24 e a elevare ulteriormente gli importi soglia di cui al medesimo comma 11,



ovvero a prevedere ulteriori periodi di differimento della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato di cui al citato comma 11.

Articolo 1 comma 185. omissis

Commento

Dal 1° gennaio 2025 viene prevista la possibilità, ai fini dell'accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata con il sistema contributivo, di computare – per il raggiungimento dell'importo soglia necessario - anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare.

La norma prevede il rilascio in favore del lavoratore, da parte del Fondo o dei Fondi di iscrizione, di una proiezione certificata, attestante il valore della rendita spettante all'interessato. La definizione dei criteri e delle modalità relative al rilascio della suddetta certificazione sarà demandata all'emanazione di apposito decreto ministeriale.

Per i lavoratori che esercitano la facoltà prevista al comma 181, è previsto che, ai fini del conseguimento del pensionamento anticipato, il requisito contributivo attualmente pari a 20 anni di contribuzione effettiva - è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni decorrere dal 1° gennaio 2030. Inoltre, per i suddetti soggetti, la pensione anticipata non sarà cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La norma stabilisce comunque che - qualora dall'attività di monitoraggio relativa agli effetti derivanti dalle nuove richiamate disposizioni di previdenza complementare, con riferimento all'agevolazione per l'accesso al pensionamento anticipato, vengano riscontrati maggiori oneri rispetto a quelli previsti – potrà essere introdotto anche un limite percentuale dell'ammontare mensile della prima rata della pensione di base ai fini del conseguimento degli importi soglia, nonché potranno essere elevati ulteriormente gli importi soglia, oppure potranno essere previsti ulteriori periodi di posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato.

Per l'accesso al pensionamento anticipato, viene infine modificato, dal 1° gennaio 2030, il valore dell'importo soglia, che sarà pari a 3,2 volte (non più 3 volte) l'importo dell'assegno sociale.

Opzione per una riduzione transitoria della contribuzione a carico di artigiani e commercianti

Articolo 1 comma 186. *I lavoratori che nell'anno 2025 si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfetario, possono chiedere una riduzione contributiva al 50 per cento. La riduzione può essere chiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome. La riduzione contributiva è attribuita per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota. Si applicano, per l'accreditamento della contribuzione, le disposizioni dell'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Al fine del riconoscimento della riduzione contributiva di cui al presente articolo, i soggetti interessati presentano apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale.*



Commento

La norma riconosce la possibilità ai soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, che percepiscono redditi d'impresa anche in regime forfettario, di richiedere, attraverso comunicazione telematica all'INPS, una riduzione della contribuzione dovuta pari al 50 per cento.

La riduzione contributiva è riconosciuta per trentasei mesi senza soluzione di continuità di contribuzione ad una delle due gestioni dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 ed è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.

Lavoratori rimpatriati e frontalieri: abrogato dal 2025 il diritto alla disoccupazione

Articolo 1 comma 187 La [legge 25 luglio 1975, n. 402](#), non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Commento

E' abrogata la norma che stabiliva il riconoscimento del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati e dei lavoratori frontalieri. La disposizione riguarda le cessazioni di rapporto di lavoro per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto da parte del datore di lavoro all'estero, intervenute dal 1° gennaio 2025



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tuttoprevidenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"